

## ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è un istituto regolato dall'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013, modificato successivamente dal D.Lgs. n. 97/2016, che lo definisce quale *"l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*.

L'accesso civico si distingue in:

1. Accesso civico semplice: che consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione;
2. Accesso civico generalizzato (Freedom of Information Act - FOIA): che consente a chiunque – senza indicare motivazioni – il diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevati secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Una terza tipologia di accesso è:

3. Accesso documentale (ex 241/90 o formale)

L'accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 ha la finalità di porre i soggetti interessati in grado di esercitare le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso": in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata.

Pertanto, chiunque rilevi l'omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà avvalersi del diritto di accesso civico.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi **entro il termine di 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

L'amministrazione individua i soggetti controinteressati cui comunica l'avvenuta richiesta di accesso civico. Entro 10 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono

presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale periodo, l'amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali).

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis.

L'istanza può essere trasmessa:

- all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Gorgonzola:  
[comune.gorgonzola@cert.legalmail.it](mailto:comune.gorgonzola@cert.legalmail.it)
- consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D.Lgs n. 97 del 25/05/2016;
- D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;
- Legge n. 241 del 07/08/1990.